COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOGNI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 93

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (560). 93

PRESIDENTE 93, 95, 96
PAGANELLI, *Relatore* 94, 96
LUCIFREDI 94, 95, 96
PESSI 95, 96
CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 95, 96
CHIEFFI 95
ZERBI 95

Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'industria. (577). . . . 96

PRESIDENTE 96, 97
MANUEL-GISMONDI, *Relatore* 97
ZERBI 97
CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 97

Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiore ai 2000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di miglioramento delle utenze già in atto. (584). 97

PRESIDENTE 97
CHIEFFI, *Relatore* 97
ZERBI 97

Votazione segreta:

PRESIDENTE 98

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Ariosto, Bernieri, Bonino, Bottai, Cagnasso, Chieffi, Coli, Dami, Delle Fave, Di Leo, Ferrario, Guidi Cingolani Angela Maria, Lettieri, Lucifredi, Manuel-Gismondi, Natoli Aldo, Negri, Paganelli, Pessi, Pieraccini, Puccetti, Rapelli, Saija, Sampietro Umberto, Togni, Vicentini e Zerbi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Cavalli.

DAMI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lombardini, Gasparoli, Pera e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura. (560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Avverto che per questo e gli altri disegni di legge all'ordine del giorno l'onorevole Lucifredi sostituirà l'onorevole Viale.

Prego l'onorevole Paganelli, relatore, di svolgere la sua relazione.

PAGANELLI, *Relatore*. Con decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1600, venne regolarizzata la situazione del personale dei Consigli provinciali delle corporazioni e stabilita la relativa procedura. Fatto il Regolamento tipo, le varie tabelle organiche dovevano essere approvate dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro delle finanze. In verità, le tabelle furono compilate d'accordo fra i due Ministri. Senonché il provvedimento di convalida delle tabelle non recò la controfirma del Ministro delle finanze, ritenuta forse superflua dopo che v'era l'accordo. Dimodoché, il Ministro del tesoro ha dichiarato il provvedimento privo di efficacia giuridica. Da qui la necessità di un nuovo provvedimento, quale quello che stiamo esaminando, per sanare la situazione.

Per altro vi erano altre situazioni anomale: alcuni Consigli provinciali dell'economia non avevano seguito la procedura stabilita dalla legge, nel senso di fare prima il Regolamento tipo, per poi arrivare alle tabelle organiche; furono cioè fatte senz'altro le tabelle organiche, le quali furono approvate anche queste senza la controfirma del Ministro delle finanze.

Alcuni dipendenti, che si ritennero danneggiati da questo inquadramento, ricorsero al Consiglio di Stato, il quale annullò il provvedimento. Per cui quei Consigli provinciali dell'economia dovettero rifare la procedura, che veniva a completarsi nell'epoca della sedicente repubblica di Salò. Come sapete, tutti gli atti di quel governo sono nulli ed anche sotto questo profilo occorreva sanare la situazione. Non solo, ma siccome si erano rilevati degli errori di trascrizione nella vecchia legge, questo disegno di legge permette di rimediarvi, correggendoli.

Il Senato ha approvato il disegno di legge, apportandovi modifiche, alcune di carattere formale: come quella, che all'articolo 2 è stata sostituita alla parola « tempestivamente » la parola « validamente ».

Comunque, non ci si è preoccupati di dare una sanatoria generale, tanto che il disegno di legge così come è giunto al nostro esame è incompleto. All'articolo 1 non si è tenuto presente che non si tratta soltanto di provvedimenti presi dall'ex Ministro delle corporazioni, ma anche dall'ex Ministro dell'industria, commercio e lavoro e dall'attuale Ministro per l'industria ed il commercio. Se dobbiamo fare una legge organica, bisogna integrare la dizione.

Nell'articolo 2 si fa riferimento soltanto ai provvedimenti emanati all'epoca del sedicente governo della repubblica sociale italiana, mentre ci sono provvedimenti emanati anteriormente o posteriormente. Quindi, bisognerebbe dire « prima, durante e dopo il sedicente governo della repubblica sociale italiana ».

L'articolo 3 si occupa della ratifica. Così completato il disegno di legge può essere approvato.

LUCIFREDI. Questo disegno di legge ha la sua prima origine in una istanza, presentata, parecchio tempo addietro, dai dipendenti della Camera di commercio di Genova; ed aggiungo — in questo integrando quanto ha detto il collega Paganelli — che l'articolo 2 in tanto ha ragione di essere, in quanto esiste il caso di Genova; perché non esiste alcun altro caso, cui quell'articolo possa applicarsi, come è riconosciuto dagli stessi uffici competenti del Ministero dell'industria e commercio.

Nel 1937 venivano emanate le disposizioni per l'inquadramento in ruolo del personale dei Consigli provinciali delle corporazioni, personale che fin dalla istituzione di quei Consigli era in situazione di avventizìato. Tutti i Consigli provinciali procedevano successivamente alla sistemazione del loro personale, compreso quello di Genova. Senonché, alcuni dipendenti dal Consiglio di Genova, ritenendosi lesi dall'ordine della graduatoria, che, a loro dire, non sarebbe stato conforme a giustizia, ricorrevano al Consiglio di Stato, il quale pronunziò alcune sentenze, in parte contradittorie, per effetto delle quali fu comunque disposto l'annullamento della graduatoria, per vizio di procedura. Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato è durato molto tempo, fino al 1943. Nel periodo della repubblica sociale si tentò di rinnovare le operazioni di inquadramento, ma senza che si arrivasse ad una concreta deliberazione. Non v'è stato quindi alcun atto deliberativo a questo riguardo.

Dopo la liberazione, quando si è presentato il problema di dare al personale di Genova uno stato giuridico e una sistemazione, che tutti gli altri dipendenti dalle Camere di commercio italiane già avevano, ci si è trovati di fronte a difficoltà insormontabili, perché la procedura disposta dalla legge del 1937, i criteri di composizione delle Commissioni e tutte le altre norme, che andavano bene per i Consigli provinciali delle corporazioni, non erano più applicabili alle Camere di commercio. D'altra parte, era necessario

un sistema per effetto del quale i dipendenti della Camera di commercio di Genova avessero il loro inquadramento retrodatato al 1937, al momento cioè in cui erano stati inquadrati i dipendenti delle Camere di commercio di tutta Italia. Da qui il disegno di legge in esame, del quale il collega Paganelli ha fatto la storia; provvedimento legislativo che, per gli emendamenti apportativi dal Senato, è privo di qualsiasi contenuto perché l'articolo 2, com'è oggi, non sana la situazione di Genova, ma si limita a contemplare i provvedimenti divenuti privi di efficacia giuridica, perché emanati dal sedicente governo della repubblica sociale; mentre il caso di Genova è completamente diverso, e non v'è alcun'altra fattispecie a cui questa norma possa riferirsi.

Mi propongo, pertanto, di presentare alcuni emendamenti al testo del Senato.

PESSI. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Lucifredi e mi riservo anch'io di presentare un emendamento.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è d'accordo con le osservazioni del Relatore e dell'onorevole Lucifredi.

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 1:

« Le tabelle organiche del personale dei Consigli provinciali dell'economia, trasformati in Camere di commercio, industria ed agricoltura a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono valide ed efficaci secondo i rispettivi decreti di approvazione o di modificazione emanati dall'ex Ministro delle corporazioni ».

L'onorevole Lucifredi propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Aggiungere*: o dall'ex Ministro dell'industria, commercio e lavoro, o dal Ministro dell'industria e commercio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

CHIEFFI. Io ritengo che in caso di emendamenti di carattere formale a disegni di legge già approvati dal Senato, sarebbe opportuno un preventivo accordo con la presidenza della Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Qui noi ci troviamo effettivamente nella necessità di apportare una modifica. Ma siccome si tratta di una modifica sostanziale, è evidente che essa debba essere fatta; pur essendo ovvio come non vi sia da parte nostra l'intenzione di creare ombre nei riguardi delle corrispondenti Commissioni del Senato. Noi dobbiamo rispondere ai principî a cui il legislatore deve informarsi, e, quindi, non penso che i colleghi del Senato possano spiacersi perché noi apportiamo un emendamento indispensabile ed opportuno.

CHIEFFI. Sono sempre del parere che il Relatore dovrebbe prendere gli opportuni contatti con la competente commissione del Senato perché vengano esaminati prima gli eventuali punti di divergenza.

LUCIFREDI. Non credo che il Senato avrà difficoltà ad accettare degli emendamenti opportuni, tali cioè da non trasformare la legge ma da renderla più rispondente allo scopo che si propone.

ZERBI. Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è favorevole all'emendamento Lucifredi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo già letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Lucifredi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni che sono privi di efficacia giuridica per essere stati emanati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, possono essere adottati dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni vigenti in materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse validamente intervenuta ».

LUCIFREDI. Propongo di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni che non furono emanate o validamente emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati con effetto dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni regolatrici della materia, avreb-

bero avuto efficacia, qualora la relativa emanazione fosse tempestivamente o validamente intervenuta ».

Fra questo testo e quello del Senato vi sono alcune differenze. Mentre in quello del Senato si parla di atti privi di efficacia giuridica per essere stati emanati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, nel mio emendamento si dice « che non furono emanati o validamente emanati prima della entrata in vigore della presente legge ». Questa è una frase generica, comprensiva di ogni ipotesi, e comunque di quella specifica ipotesi, per la quale la norma viene dettata.

Un'altra variante rispetto al testo del Senato è là dove è detto: « possono essere adottati dalla data », mentre col mio emendamento si introduce una espressione chiarificatrice, cioè le parole: « con effetto dalla data », per consentire l'inquadramento con decorrenza dalla stessa data in cui furono inquadrati tutti gli altri dipendenti.

La terza modifica è quella che sostituisce alla espressione « disposizioni vigenti in materia », l'altra « disposizioni regolatrici della materia », agli effetti di eliminare ogni possibile equivoco in merito alla data delle disposizioni cui si fa riferimento.

PAGANELLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Lucifredi.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo accetta il testo dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Lucifredi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo Lucifredi.

(*È approvato*).

PESSI. Propongo di aggiungere il seguente comma:

« Le Giunte camerali provvederanno a costituire apposita Commissione ».

LUCIFREDI. Concordo sostanzialmente con la proposta del collega Pessi, ma ritengo che sia preferibile questa formulazione:

« La composizione della Commissione di inquadramento e di sistemazione è deliberata dalla Giunta camerale, che provvede alla nomina dei membri della Commissione medesima ».

PESSI. Aderisco a questo testo e ritiro il mio.

PAGANELLI, *Relatore*. Concordo.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo nel testo proposto dall'onorevole Lucifredi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concernente il conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, è ratificato agli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, sostituendo nell'articolo 2 le parole « del comma » con « dell'articolo », e nell'articolo 3 le parole « nell'articolo precedente » con « negli articoli precedenti ».

« La sostituzione di cui al comma precedente ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia. (577).

PRESIDENTE. Segue la discussione del secondo disegno di legge: Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia.

Prego l'onorevole Manuel-Gismondi di svolgere la sua relazione.

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 luglio 1947, venne soppresso l'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia ed il suo patrimonio posto in liquidazione, disponendo, nel capoverso all'articolo 2, che le operazioni di liquidazione dovessero aver termine entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 21 gennaio 1948.

Senonché il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, con il quale veniva nominato il Commissariato liquidatore dell'Ente, fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1948, cioè dopo la scadenza del termine anzidetto. Le operazioni di liquidazione, inoltre, si dimostrarono, secondo quanto si legge nella relazione ministeriale al disegno di legge, più complesse e lunghe di quanto non fosse stato previsto.

Il Ministro dell'industria e commercio ha presentato, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei trasporti, il disegno di legge in esame proponendo un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione, e cioè il termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Commissario liquidatore previsto dall'articolo 3 del decreto lgislativo 13 aprile 1947, n. 641.

Il disegno di legge veniva in discussione dinanzi alla IX Commissione permanente (industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica, nella seduta del 12 maggio 1949, in sede deliberante ed il Relatore, senatore Carron, osservava che se il disegno di legge fosse stato approvato in tal senso, l'anno, dato al Commissario per le operazioni di liquidazione, sarebbe stato già trascorso, giacché il Commissario è stato nominato il 4 febbraio 1948, e la discussione del disegno di legge avveniva il 12 maggio 1949; per cui il Relatore propose che l'articolo unico venisse modificato nel testo che venne approvato nella seduta stessa del 12 maggio.

Propongo che il disegno di legge sia approvato nel testo del Senato.

ZERBI. Agli effetti dell'efficacia del provvedimento, chiedo al Governo se il termine è sufficiente. Non vorrei che si debba poi ricorrere ad un'altra proroga.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Posso assicurare che ciò non si verificherà.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 2, 2° comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2.000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto. (584.)

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto.

L'onorevole Chieffi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CHIEFFI, *Relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, non ha bisogno di particolare illustrazione: Esso trova la sua origine nel regio decreto-legge 3 novembre 1941, che limitava il consumo del gas di carbone in rapporto alle assegnazioni fatte dal Comitato centrale carboni. Ora, la situazione è mutata profondamente e non si comprende perché debba ancora esistere anche il Comitato centrale carboni, dato che il carbone si trova sul mercato in quantità abbondante. Esprimo quindi il voto che questo Comitato sia soppresso e invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

ZERBI. Mi associo al voto formulato dall'onorevole Chieffi per la soppressione del Comitato centrale carboni.

PRESIDENTE. Nell'associarmi alla proposta dell'onorevole Relatore per l'abolizione di quel Comitato Centrale Carboni che fu costituito in un periodo di particolare contingenza, e che ora non ha più ragion d'essere, ritengo di interpretare l'unanime pensiero della Commissione estendendo il nostro voto alla conseguente abolizione dell'Ente Approvvigionamento Carboni. Bisogna ripristinare la libertà di approvvigionamento e di distribuzione, nell'interesse dell'industria e degli stessi consumatori, abolendo queste inutili sovrastrutture che ormai non servono ad altro che a mantenere particolari privilegi ed a gravare sui prezzi di vendita.

Quindi, se non vi sono obiezioni, io credo che noi potremmo esprimere questo voto al Ministro dell'industria.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli:

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, convertito con la legge 13 gennaio 1942, n. 922, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto, è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui tre disegni di legge esaminati nel corso della seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta:

« Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ». (560):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia ». (577):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto ». (584):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI